

Giurisprudenza amministrativa. Il Tar blocca opere urbanistiche a Sestri Levante

Il vincolo paesaggistico va rispettato

Giovanni Parente

GENOVA

■ Gli interventi urbanistici devono tenere sempre presente il vincolo paesaggistico. È quanto chiarisce il Tar Liguria con la sentenza 1° dicembre 2006, n. 1626. I giudici amministrativi hanno provveduto, infatti, a bloccare la seconda fase dell'intervento urbanistico sulle aree del complesso industriale ex Fit, nel Comune di Sestri Levante (Genova), accogliendo così il ricorso presentato da due associazioni ambientaliste che, pur se qualificate come onlus, avevano la piena capacità di stare in giudizio.

Nella fattispecie, l'intervento era mirato a riqualificare la zona interessata «dalla presenza di un sito inquinato, assai rilevante per dimensioni e pericolosità».

Le associazioni ambientaliste hanno presentato ricorso una volta venute a conoscenza «dell'avvio dell'edificazione» relativa alla seconda fase che insiste «su un'area notoriamente inquinata in ragione della presenza nel sottosuolo — si legge nella

sentenza — di metalli e materiali pericolosi utilizzati nelle lavorazioni industriali fino alla metà degli anni Ottanta».

Il 23 agosto 2004 il Comune di Sestri Levante rilasciava, dopo aver acquisito il parere favorevole della Commissione edilizia integrata, il permesso di costruire con autorizzazione paesaggistico ambientale per la demolizione dei fabbricati ancora presenti sull'area.

Il 29 settembre 2005, veniva rilasciato (sempre dopo il parere favorevole della Commissione) alla società concessionaria il permesso per la realizzazione della seconda fase «limitatamente alle unità minime di intervento ed infrastrutture evidenziate nei relativi elaborati».

Per i ricorrenti l'amministrazione era venuta meno al «doveroso intervento di bonifica integrale del sito» a loro avviso «obbligatorio e prevalente su ogni altra attività». Ma non solo.

I pareri della Commissione erano, dal punto di vista delle associazioni, «o assiomatici o ine-

renti ad insufficienti considerazioni riferiti solo agli aspetti urbanistico o tecnico-edilizio». A riprova «della mancata considerazione dei vincoli paesistici gravanti sull'area».

In attesa del giudizio del Tar, il 28 febbraio 2006, il Comune integrava «le autorizzazioni paesaggistiche già impugnate dalle associazioni ricorrenti». Queste ultime, ritenendo illegittimo il provvedimento, hanno adito di nuovo il giudice amministrativo, per chiederne l'annullamento.

Nell'accogliere il ricorso, il Collegio constatava come con il provvedimento appena citato l'amministrazione avesse «espressamente rilevato l'errore dei presupposti assunti a base dei titoli abilitativi impugnati», avendo preso atto «del vincolo paesaggistico nella sua effettiva estensione». Ma tale determinazione «risulta illegittima» per il Tar, in quanto «è inammissibile che un provvedimento amministrativo oggetto di impugnazione possa essere integrato con motivazione postu-

ma nel corso del giudizio».

Né per il Tar è accettabile la tesi difensiva del Comune, in base alla quale il provvedimento non costituirebbe un'integrazione postuma ma un nuovo e diverso nulla osta paesaggistico.

Sia perché il dispositivo «si fa carico di confermare la perdurante validità dei provvedimenti rilasciati», sia perché, se pure si fosse trattato di un rinnovo della funzione, i ricorrenti avrebbero tanto più dovuto essere avvisati dal procedimento attivato dall'amministrazione in quanto «titolari, in ragione della proposta impugnativa, di una posizione differenziata rispetto all'interesse ambientale e paesistico in gioco e agli effetti dell'atto impugnato».

Quindi, conclude il Tar, un congruo termine per prendere visione degli atti avrebbe consentito alle associazioni interessate di presentare specifiche memorie e documentazioni che, a loro volta, avrebbero permesso al Comune di valutare tutti gli elementi rilevanti.

IN SINTESI

Il quesito

Il ricorrente, in appello sulle delibere che consentivano l'edificabilità di un terreno interessato da vincoli paesaggistici, chiedeva che quantomeno la seconda istanza fosse bocciata, per la pericolosità ambientale legata alla presenza di materiali altamente inquinanti.

La risposta

I giudici amministrativi hanno dato ragione alle associazioni ambientaliste qualificate come onlus, precisando che l'ente locale, prima di dare il via libera alla seconda fase dei lavori, avrebbe dovuto valutare con maggiore attenzione lo stato dei fatti, così come previsto dalla legge 241/1990. Il ricorso pertanto è stato accolto con la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

IN COLLABORAZIONE CON
GUIDA AL DIRITTO



Edizione
Il Sole 24 Ore

Il settimanale
dedicato
alla
documentazione
giuridica